

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 19 novembre 2024

406.

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)

(*omissis*)

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni VIII e X,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187);

sottolineata l'opportunità di dotare la Pubblica Amministrazione, in particolare gli enti di piccole e medie dimensioni, di risorse adeguate alla gestione – efficiente, efficace e in tempi certi – dei percorsi amministrativi richiesti dalla disciplina introdotta dal provvedimento, anche per quel che riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici previsti, in particolare dello Sportello unico delle energie rinnovabili (c.d. piattaforma SUER);

evidenziata l'opportunità di fornire elementi di raffronto – allo stato mancanti anche nelle relazioni con cui il Governo accompagna la presentazione dello schema in esame – tra i regimi vigenti e quelli che si intende introdurre, nonché elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2023/2413;

tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni parlamentari dai vari soggetti pubblici e privati interessati;

preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 14 novembre 2024;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta una disciplina transitoria che stabilisca l'applicazione della disciplina previgente per i progetti già autorizzati, ma non realizzati, e per i procedimenti relativi ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere

connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi, fatta salva la richiesta da parte del soggetto proponente di applicare la disciplina prevista dal presente decreto, ove più favorevole;

2) sia assicurato il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) e della raccomandazione (UE) 2024/1343, che disciplinano l'individuazione delle cosiddette zone di accelerazione;

3) sia altresì chiarito che, in sede di adeguamento al presente decreto legislativo, regioni ed enti locali possono ulteriormente semplificare i regimi amministrativi ivi previsti;

4) all'articolo 1, comma 1, siano sostituite le parole: «costruzione ovvero l'esercizio» dalle le seguenti: «costruzione e l'esercizio», al fine di evidenziare che il titolo abilitativo consente all'operatore sia la realizzazione che l'esercizio dell'impianto;

5) all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, sia sostituito il riferimento alla «concorrenza fra gli operatori presenti e futuri» da quello della «parità di trattamento»;

6) all'articolo 2, comma 3, si preveda l'inserimento, tra i principi generali, dell'obiettivo di una «equa ripartizione della percentuale di collocazione degli impianti nei territori»;

7) sia riconsiderata la necessità di acquisire il titolo edilizio ai sensi del DPR n. 380/2001 per la realizzazione degli interventi cui si riferisce lo schema di decreto, nel rispetto dei criteri di semplificazione autorizzativa previsti nella legge delega con particolare riguardo agli interventi di edilizia libera, sopprimendo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1 dello schema in esame; si chiarisca altresì che la disciplina contenuta nel decreto è alternativa e sostitutiva delle norme contenute nel testo unico dell'edilizia in una ottica semplificatoria, pena un appesantimento di tutti i procedimenti autorizzativi e un notevole aggravio amministrativo per i Comuni;

8) all'articolo 3, comma 1, sia chiarito e circoscritto il concetto di «salvo prova contraria», la cui genericità potrebbe generare un ampio conflitto interpretativo e rallentamenti procedurali;

9) all'articolo 6, in relazione all'applicazione dei diversi regimi amministrativi, sia previsto un criterio interpretativo per disciplinare i casi di cumulo tra diverse istanze qualora artatamente frazionate; pertanto al comma 2, sia aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della qualificazione dell'intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l'eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata ed avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi»;

10) sia ripristinata la possibilità di richiedere, in sede di presentazione dell'istanza autorizzativa per la realizzazione di impianti e opere di connessione diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, ridefinendo contestualmente la qualifica di «soggetto proponente» nel senso di ritenersi legittima la disponibilità della superficie anche a seguito dell'avvio del procedimento di apposizione del predetto vincolo;

11) sia previsto che, nel caso di *repowering* e *revamping* degli impianti sottoposti al regime dell'attività libera e della PAS (Procedura abilitativa semplificata), non sia necessaria l'acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico e della

soprintendenza, considerato che le aree oggetto degli interventi risultano già occupate da impianti e che gli interventi previsti in tali regimi comportano, al massimo, modifiche contenute in termini di volumi o spazi occupati, in analogia a quanto attualmente previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011; di conseguenza, siano coordinate le previsioni degli allegati A, B e C che limiterebbero gli interventi di *repowering* su impianti *utility scale*. Sia previsto, inoltre, che per gli interventi di modifica di cui all'allegato C le valutazioni di tipo ambientale siano circoscritte alle sole variazioni dell'impatto introdotte dall'intervento di modifica stesso rispetto alla situazione precedente l'intervento;

12) si limiti quanto previsto dall'articolo 7 comma 2, che comporta lo spostamento dal regime di attività libera a PAS anche per gli interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti di produzione di energie rinnovabili già installati in presenza di vincoli paesaggistici, in quanto si tratta opere esistenti e che quindi erano già in possesso di tutti i permessi necessari senza ampliamento delle aree occupate;

13) sia ripristinata una disciplina delle misure di compensazione, attualmente previste dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (oggetto di abrogazione) e dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (del quale è previsto l'adeguamento), eventualmente definendole in una percentuale minima e massima dei ricavi in luogo degli investimenti, nei casi di impianti di potenza superiore a 1 MW;

14) all'articolo 8, comma 2, siano previsti i seguenti requisiti aggiuntivi per la presentazione del progetto in regime di PAS:

1. un atto d'obbligo avente ad oggetto il ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione, dal passaggio dei cavidotti o di strutture complementari all'impianto;

2. il versamento di adeguati oneri procedurali in favore del Comune, ove l'impianto superi la potenza di 1 MW;

3. una relazione sui criteri progettuali utilizzati ai fini del rispetto del «principio della minimizzazione dell'impatto» territoriale o paesaggistico o sull'adozione di misure di mitigazione atte a consentire l'integrazione del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

4. una dichiarazione che attesti la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui è titolare il proponente ed avente la stessa destinazione urbanistica;

15) all'articolo 8, comma 5, sia previsto che i Comuni debbano adottare i propri atti di assenso «senza ritardo» e comunque entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto;

16) in relazione all'articolo 8, comma 9, all'articolo 9, comma 11 e all'articolo 10, comma 5, sia introdotta una nozione di «avvio della realizzazione degli interventi»;

17) si inseriscano disposizioni volte a rendere meno stringenti i regimi di decadenza del titolo abilitativo/autorizzatorio previsti dagli articoli 8, 9 e 10, ritenuti eccessivamente onerosi per il soggetto proponente e consentire al soggetto proponente di avvalersi della sospensione dei termini previsti dal progetto esecutivo in caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque introdurre una disciplina per la proroga dell'efficacia temporale del titolo;

18) all'articolo 11, comma 4, sia ricompresa tra le violazioni dello schema di decreto in esame anche il frazionamento artato delle aree o degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi;

19) con riguardo ai diversi regimi autorizzatori, e al coordinamento con le valutazioni ambientali, si rivedano le previsioni dello schema in esame, e i contenuti soprattutto degli allegati A e B, nel senso di:

a) risultando aggravata la procedura autorizzatoria introdotta dallo schema in esame, prevedere il regime di edilizia libera in particolare per quel che concerne: i) gli interventi di *repowering* o *revamping* di impianti fotovoltaici ed eolici a terra, ii) la realizzazione di pannelli fotovoltaici sui tetti, iii) le modifiche alle opere di connessione conseguenti a *repowering* di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree, iv) gli interventi di modifiche non sostanziali, di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, sia su impianti esistenti che su progetti autorizzati, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;

b) nel contesto degli interventi in edilizia libera (articolo 7), riconsiderare al rialzo la previsione del limite di potenza (in particolare quello di 10 MW per gli impianti di cui alle lettere a)-b), numero 1), c) della sezione I dell'allegato A), superato il quale si passa alla procedura abilitativa semplificata (PAS);

c) superare la previsione secondo cui qualsiasi intervento attuabile tramite l'attività libera sia svolto invece tramite PAS ove insista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241/1990;

d) all'allegato B innalzare la soglia di potenza degli impianti solari fotovoltaici installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, al fine di non limitare quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021;

e) all'allegato A e all'allegato B estendere i casi in cui il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sia sottoposto al regime dell'edilizia libera e della PAS, considerato il minor impatto ambientale e lo sfruttamento di aree già antropizzate, e riducendo altresì le tipologie di impianti sottoposti in autorizzazione unica;

f) all'Allegato A, Sezione II, punto 1, lettera a), dello schema in esame, includere tra gli interventi per i quali trova applicazione il regime di attività libera, nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, le modifiche, non solo su impianti esistenti, ma anche sui progetti autorizzati che non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;

g) all'Allegato A, Sezione II, punto 2, eliminare il vincolo sulle soglie di potenza complessiva risultante dall'intervento di potenziamento per ciascuna tipologia di impianto fotovoltaico, eolico e idroelettrico, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti;

h) negli allegati, nelle sezioni dedicate agli interventi su impianti esistenti, citare esplicitamente accanto al potenziamento e al rifacimento, anche i casi di riattivazione degli impianti da fonti rinnovabili;

i) apportare modificazioni volte a innalzare, fino a 50 MW, le soglie di potenza di cui agli allegati A e B per gli impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili, al fine di estendere, per tali impianti, l'ambito di applicazione del regime dell'attività libera e della PAS;

20) sia inserita, nell'allegato C, la fattispecie degli interventi relativi a impianti solari termodinamici;

21) sia integrato l'allegato C con la fattispecie degli impianti di accumulo elettrochimico (cosiddetti «stand-alone»), già oggetto della disciplina di cui all'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire quale sia il regime autorizzatorio applicabile per gli interventi che riguardano gli impianti agrivoltaici, a cominciare da un miglior coordinamento tra gli allegati A (in particolare, sezione I, lettera e)) e B (in particolare, sezione I, lettera f)) dello schema;

b) valuti il Governo l'opportunità di limitare il campo di applicazione dell'articolo 7, comma 6, in quanto i casi contemplati dall'articolo 20, comma 4 della legge n. 241 del 1990 costituiscono casistiche ampie tali da limitare fortemente l'applicazione del regime dell'attività libera;

c) per quel che riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, valuti il Governo l'opportunità di definire con maggiore precisione negli allegati A e B le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in edilizia libera e PAS;

d) con specifico riferimento alla nuova procedura abilitativa semplificata (PAS) (articolo 8), valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale (BUR) non decorra l'efficacia del titolo abilitativo, ma unicamente i termini di impugnazione per i terzi;

e) all'articolo 8, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare, nel caso di impianti che coinvolgano più comuni, che la maggior porzione dell'impianto da realizzare sia da considerare in termini di estensione superficiale dello stesso;

f) all'articolo 8, comma 8 si valuti l'opportunità di abbassare da sei mesi a tre mesi il termine entro il quale esercitare i poteri d'annullamento d'ufficio da parte del comune competente, al fine di limitare al massimo l'incertezza per gli operatori;

g) valuti il Governo l'opportunità di assoggettare a una procedura di autorizzazione semplificata (PAS) gli impianti di produzione di energia rinnovabile finalizzati all'autoconsumo, realizzati sia su terreni industriali di proprietà degli stessi operatori e relative pertinenze sia su terreni di proprietà di terzi, con cui le imprese energivore abbiano concluso o concludano un contratto PPA, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (*on site*) sia virtualmente (*off site*) anche valutando un espresso riferimento all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), n. 1 del decreto legislativo n. 199/21 che consente ampliamenti delle aree destinate a produrre energia anche in zone non aventi destinazione industriale; si valuti altresì l'opportunità di indicare nell'istanza di PAS lo scopo di autoconsumo e le modalità per raggiungerlo;

h) con riferimento alla nuova disciplina dell'autorizzazione unica (AU) (articolo 9), valuti il Governo l'opportunità di rivedere termini per la presentazione di eventuali integrazioni, ritenuti

troppo stringenti, di precisare che la pubblicazione del provvedimento autorizzatorio sul sito internet istituzionale dell'amministrazione precedente ha valore di pubblicità ai fini del decorso del termine di impugnazione, nonché di reintrodurre l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici a seguito della dismissione dell'impianto;

i) in relazione all'articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che il proponente, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, possa richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 1. Si ritiene inoltre necessario confermare che la dichiarazione di disponibilità delle superfici di progetto sia solo richiesta per i progetti in PAS;

l) con riferimento al coordinamento del regime concessorio (articolo 10), valuti il Governo l'opportunità di rivedere i termini per la presentazione della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, ritenuti incongrui rispetto alle necessarie attività di sviluppo da condurre per talune tipologie di impianti come quelli eolici e fotovoltaici offshore;

m) valuti il Governo l'opportunità di consentire al soggetto proponente di sottoporre il proprio progetto al procedimento autorizzativo più gravoso ma di maggior tutela (autorizzazione unica), fermo restando il rispetto delle tempistiche obbligatorie per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi 2030;

n) si valuti l'opportunità di rivedere – considerando il superamento del regime della denuncia di inizio lavori asseverata (DILA), operato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame e convenendo sulla necessità di intervenire sull'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo n. 199 del 2021 – quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del provvedimento in esame che nella sua attuale formulazione esclude l'adozione di modelli unici per la PAS in quanto tale esclusione potrebbe compromettere la possibilità di utilizzare la Piattaforma SUER per le istanze di PAS, valutando, altresì, di definire i contenuti del modello unico semplificato;

o) si valuti, per gli interventi di cui all'Allegato A che non richiedono il collegamento alla rete elettrica, di introdurre un obbligo di registrazione sulla Piattaforma SUER degli interventi ricadenti nel regime di edilizia libera da parte dei soggetti proponenti in luogo dell'estensione del modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e, più in generale, di operare un coordinamento tra lo schema di decreto in esame e l'articolo 19 del citato decreto;

p) all'allegato B, Sezione I, valuti il Governo l'opportunità di incrementare la potenza termica massima per le sonde geotermiche di cui alla lettera *n*);

q) si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni volte a garantire l'uniformità applicativa dei procedimenti a livello nazionale, al fine di evitare che ogni regione introduca vincoli e richieda documentazione differenziata, creando disomogeneità applicativa;

r) si valuti l'opportunità di prevedere criteri soggettivi volti a garantire la qualità dei progetti attraverso la verifica della capacità economica e finanziaria del richiedente;

s) si valuti l'opportunità di coordinare gli elenchi degli interventi di modifica riportati negli allegati con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, che non cita gli interventi di integrale e parziale ricostruzione;

t) si valuti l'opportunità di inserire nell'articolato e negli allegati un riferimento espresso, ove compatibile, anche ai progetti già assentiti o autorizzati ma non ancora realizzati;

u) si valuti, nell'assicurare il recepimento delle previsioni della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. direttiva RED III) che disciplinano l'individuazione delle c.d. zone di accelerazione, di inserire nello schema di decreto in esame le disposizioni già contenute all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

v) si valuti l'opportunità, in recepimento delle previsioni della RED III, di prevedere l'esenzione dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi di potenziamento che non determinano un aumento della potenza superiore al 15% del progetto esistente, assentito o autorizzato;

z) si valuti l'opportunità, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2413, di stabilire in trenta giorni il termine massimo di conclusione della PAS per interventi relativi a impianti di produzione di calore da fonti rinnovabili aventi una soglia di potenza fino a 50 MW;

aa) si valuti l'opportunità, all'articolo 2, comma 4, di sostituire la nozione troppo estesa di «privati gestori di pubblici servizi» con quella di «soggetti competenti per legge alla gestione dei procedimenti afferenti agli impianti FER», specificando, inoltre, che tali soggetti non solo non devono richiedere agli operatori dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e autorizzazioni e documentazione in loro possesso, ma anche ogni ulteriore documentazione qualora «acquisibile» dagli stessi enti, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori;

bb) si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 6, di precisare che le soglie ed i criteri utilizzabili ai fini della determinazione del concetto di cumulo sono quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

cc) si valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 8, di mutare l'obbligo di conformarsi al principio della massima diffusione delle rinnovabili con quello di «tenere conto» di tale principio;

dd) si valuti, all'Allegato sezione II, comma 1, lettera b), numero 3, una riformulazione in linea con le previsioni dell'articolo 5, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo n. 28 del 2011 al fine di rendere più chiara la portata della disposizione.